



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 94 del 15/09/2011 -
Determinazione nr. 2174 del 16/09/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Mineraria Sacilese S.p.A. – Autorizzazione allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’attività della cava “Dal Cin” ubicata a Caneva, via Monte Grappa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il signor Alcanello Roberto nato a Genova il 26.04.1954 e residente in Sacile (PN) via Villorba n.25/B, in qualità di Procuratore Speciale e Direttore Generale della società Mineraria Sacilese, S.p.A., con sede legale a Sacile, via Mezzomonte, n. 4, ha presentato istanza, datata 14.09.2010 assunta al prot. n. 73616 del 28.09.2010, per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall’insediamento denominato “Cava Dal Cin” sito a Caneva(PN), via Monte Grappa, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1914 del 19.09.2007.

RICHIAMATA: la scheda di rilevamento di scarico acque reflue industriali, sottoscritta dal titolare dello scarico e di data 29.09. 06, allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 1914 del 19.09.2007 ed i seguenti elaborati sottoscritti anche dal tecnico abilitato:

- Relazione tecnica di data 29.09.06;
- Tav. 1 - Lay-out rete fognaria scala 1:500 del settembre 2006;
- Tav. 1: carta tecnica regionale in scala 1:25.000;
- Tav. 2: corografia in scala 1:5.000 e mappa catastale in scala 1:2.000;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Procuratore Speciale e Direttore della Società e di data 14.09.2010;

- RILEVATO dalla documentazione allegata all’istanza, ed alla precedente autorizzazione che
- nel sito vengono effettuati trattamenti meccanici di materiali di cava;
 - lo scarico è generato da acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell’area di cava e delle aree dove si svolge la lavorazione del materiale roccioso, che trascinano particelle fini di inerti;
 - predette acque, mediante un sistema di collettamento, sono disperse su suolo mediante uno strato superficiale di ghiaia;
 - lo scarico finale è accessibile per i controlli nel pozzetto d’ispezione, indicato nella tav. 1 con la sigla “PI”.

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Procuratore Speciale e Direttore Generale ha dichiarato che *“lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione”*;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *“fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali”*;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 30.11.2010 prot. n. 87600, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Caneva;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 13.09.2011 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;
- la gestione dei fanghi;

RITENUTO, come concordato con ARPA e ASS nell'incontro del 13.09.2011, che la tipologia di acque reflue per le quali la Società ha chiesto l'autorizzazione allo scarico rientri, ai fini della disciplina dello scarico, nella fattispecie di cui all'art. 103 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 152/06;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 di data 22.09.10 introitati al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria pratiche” giusta reversale n. 6807 del 04.11.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 74,40 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)” – “Autorizzazioni”;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 07 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Mineraria Sacilese S.p.A., con sede legale a Sacile, via Mezzomonte n. 4, è autorizzata, nella persona del Procuratore Speciale e Direttore Generale pro-tempore, allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall'insediamento denominato "Cava Dal Cin" sito a Caneva, via Montegrappa, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) lo scarico-delle acque reflue deve rispettare quanto previsto dall'art. 103 c.1 lettera d) e c. 3 (per le sostanze pericolose) del D.Lgs 152/06;
 - b) dovranno essere prese misure preventive per evitare il trasporto a valle, in particolare sulla pubblica viabilità, di materiale derivante dall'attività;
 - c) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza).
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - b) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale

che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. la presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 1914 del 19.09.07.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Caneva, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 16/09/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni